



## Città di Trani

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia Barletta Andria Trani

### Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 6 dell'ordine del giorno della seduta del 30/04/2021

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 19 DEL REG.</b>  | <b>Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.</b> |
| <b>DATA 30/04/2021</b> |                                                                                                                                                               |

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. MARINARO Giacomo con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

|     |                       | Presente | Assente |     |                         | Presente | Assente |
|-----|-----------------------|----------|---------|-----|-------------------------|----------|---------|
| 1)  | Avv. Amedeo Bottaro   |          | X       | 18) | CORRADO Giuseppe        | X        |         |
| 2)  | PALUMBO Filiberto     |          | X       | 19) | BIANCOLILLO Claudio     | X        |         |
| 3)  | LAURORA Tommaso       |          | X       | 20) | AMORUSO LEO             | X        |         |
| 4)  | BRANA' Vito           | X        |         | 21) | CIRILLO Luigi           | X        |         |
| 5)  | Avv. MARINARO Giacomo | X        |         | 22) | di GREGORIO Michele     | X        |         |
| 6)  | CORMIO Patrizia       | X        |         | 23) | ANGIOLILLO ANTONIO      | X        |         |
| 7)  | CORNACCHIA Irene      | X        |         | 24) | MASTROTOTARO Giuseppe   | X        |         |
| 8)  | AVANTARIO Carlo       | X        |         | 25) | MOROLLO LUCA            | X        |         |
| 9)  | CUNA Federica         | X        |         | 26) | di LEO Giovanni         |          | X       |
| 10) | DI TULLO Denise       | X        |         | 27) | DE TOMA Pasquale        | X        |         |
| 11) | MANNATRIZIO ANSELMO   | X        |         | 28) | CENTRONE Michele        | X        |         |
| 12) | RUGGIERO Carlo        | X        |         | 29) | FERRI ANDREA            | X        |         |
| 13) | PARENTE LIA           | X        |         | 30) | COZZOLI Emanuele        | X        |         |
| 14) | LOCONTE Antonio       | X        |         | 31) | LAURORA Erika           |          | X       |
| 15) | BEFANO Antonio        |          | X       | 32) | CORRARO Felice          |          | X       |
| 16) | di MEO Donata         | X        |         | 33) | SCIALANDRONE Mariangela |          | X       |
| 17) | LOPS Michele          | X        |         |     |                         |          |         |

Totale presenti n. 25 Totale assenti n. 8

Si dà atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Zoom. La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Il Presidente Marinaro enuncia la proposta avente per oggetto: **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**, e passa la parola alla funzionaria dell’Ufficio Tributi dott.ssa Cecilia Barbera, per relazionare la proposta.

Il Presidente poiché non ci sono interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n. 25

**Voti favorevoli:** n. 21 (Branà - Marinaro – Cormio - Cornacchia – Avantario - Cuna – Di Tullo - Mannatrizio - Ruggiero – Parente - Loconte – di Meo - Lops – Corrado - Biancolillo – Amoruso - Cirillo – di Gregorio – Mastrototaro – Angiolillo – Morollo)

**Voti contrari:** n. 4 (De Toma – Centrone – Ferri – Cozzoli)

La proposta di deliberazione viene approvata.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.**

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l’articolo 52 del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dall’articolo 14, comma 6 del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed

altre entrate dell'Ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della medesima legge 160/2019 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

**Vista** la disposizione dell'articolo 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede che:

- il canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- nel già menzionato Regolamento devono essere indicati:

- “a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

**Considerato che**, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti e Delibere tariffarie:

- Regolamento per l’applicazione della TOSAP, ai sensi del d.Lgs. 507/1993, approvato, da ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 13.04.2007;

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d.lgs. 507/1993, approvato, da ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 963 del 29.06.1994;

- Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20.03.2019, di approvazione delle tariffe per l’applicazione della TOSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

**Vista** la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 817, della legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2021, con la quale l'Ente ha approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attesa dell'approvazione del Regolamento definitivo.

**Vista** la proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che si articola nei seguenti punti principali:

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Capo II - Esposizione pubblicitaria

Capo III - Diritti sulle pubbliche affissioni

Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Capo V – Canone mercatale

Allegato 1 - Classificazione delle strade.

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente e tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

**Ritenuto** di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021.

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

*previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento".*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446 del 1997, e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei relativi atti regolamentari e tariffari.

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Ravvisata** la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Acquisito** sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della 2<sup>a</sup> Area economico finanziaria Dott. Vincenzo Colucci.

**Visto** il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico – finanziaria, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente 3<sup>o</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 27 aprile 2021.

**Dato atto** che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 22 aprile 2021.

**Visti:**

- l'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 30, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 al 30 aprile 2021;
- l'articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

**Visti:**

- l'articolo 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli Enti;
- gli articoli 3, 7 e 42 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale.

Con gli esiti della votazione, espressa mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

**DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;

- 1) **di istituire** il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 816 e seguenti;
- 2) **di approvare** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 816 e seguenti, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 3) **di procedere** alla pubblicazione della Delibera di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del d.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 4) **di disporre** che i Regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano validi ed operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31 dicembre 2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d.lgs 507/1993, approvato, da ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.19 del 13.04.2007;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d.lgs. 507/1993, approvato, da ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 963 del 29.06.1994;
  - Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20.03.2019, di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

- 5) **di abrogare** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2021, con la quale l'Ente ha approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in attesa dell'approvazione del Regolamento definitivo;
- 6) **di dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 7) **di stabilire** che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 46**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2021

Il Responsabile di Settore  
DOTT. VINCENZO COLUCCI

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. VINCENZO COLUCCI

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>DELIBERA N. 19 DEL 30/04/2021</b> |
|--------------------------------------|

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**Avv. MARINARO Giacomo**

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 30/04/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832  
Giacomo Marinaro;2;14721728

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 28/05/2021 al 12/06/2021 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 28/05/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**Delcuratolo Debora**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253



# COMUNE DI TRANI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia di Barletta Andria Trani

## **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....                                                             | 4  |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni.....                                                                         | 4  |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....                                                                     | 4  |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....                                                          | 4  |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....                                                                   | 4  |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....                                                      | 4  |
| Articolo 5 – Autorizzazioni .....                                                                             | 5  |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione .....                                                                       | 5  |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....                                                                       | 5  |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....                                             | 5  |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....                                                | 6  |
| Articolo 10 – Presupposto del canone .....                                                                    | 6  |
| Articolo 11 - Soggetto passivo.....                                                                           | 6  |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....                                                       | 6  |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....                                                        | 7  |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                                     | 7  |
| Articolo 15 – Dichiarazione.....                                                                              | 8  |
| Articolo 16 - Pagamento del canone.....                                                                       | 8  |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....                                                                   | 9  |
| Articolo 18 - Accertamento .....                                                                              | 9  |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....                                                | 10 |
| Articolo 20 - Determinazione canone per Mezzi pubblicitari vari.....                                          | 10 |
| Articolo 21 – Riduzioni .....                                                                                 | 10 |
| Articolo 22 - Esenzioni .....                                                                                 | 11 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....                                                           | 12 |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....                                                 | 12 |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....                                                        | 12 |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....                                                   | 12 |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....                                                       | 12 |
| Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....                                                         | 13 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....                                                            | 14 |
| Articolo 29 - Riduzione del diritto .....                                                                     | 14 |
| Articolo 30 - Esenzione dal diritto .....                                                                     | 14 |
| Articolo 31 - Pagamento del diritto .....                                                                     | 15 |
| Articolo 32 - Norme di rinvio .....                                                                           | 15 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....                                                         | 15 |
| Articolo 33 – Disposizioni generali.....                                                                      | 15 |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile .....                                                                  | 15 |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni .....                                                                  | 15 |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive .....                                                                       | 16 |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione .....                                                                    | 16 |
| Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione ..... | 17 |
| Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....                                                                | 17 |
| Articolo 40 - Durata dell’occupazione .....                                                                   | 18 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....                               | 18 |
| Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....                   | 18 |
| Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....            | 19 |
| Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....                                   | 19 |
| Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                       | 19 |
| Articolo 46 - Classificazione delle strade.....                                                 | 19 |
| Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..... | 20 |
| Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone .....                                         | 20 |
| Articolo 49 - Passi carrabili .....                                                             | 21 |
| Articolo 50 - Soggetto passivo.....                                                             | 22 |
| Articolo 51 - Agevolazioni .....                                                                | 22 |
| Articolo 52 - Esenzioni .....                                                                   | 22 |
| Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                         | 23 |
| Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....                         | 23 |
| Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                         | 24 |
| Articolo 56 - Rimborsi .....                                                                    | 24 |
| Articolo 57 - Sanzioni.....                                                                     | 24 |
| Articolo 58 - Attività di recupero .....                                                        | 25 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE .....                                                                 | 25 |
| Articolo 59 – Disposizioni generali.....                                                        | 25 |
| Articolo 60 - Funzionario Responsabile .....                                                    | 25 |
| Articolo 61 - Domanda di occupazione .....                                                      | 25 |
| Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                       | 25 |
| Articolo 63 - Classificazione delle strade.....                                                 | 26 |
| Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..... | 26 |
| Articolo 65 - Occupazioni abusive .....                                                         | 26 |
| Articolo 66 - Soggetto passivo.....                                                             | 27 |
| Articolo 67 - Versamento del canone .....                                                       | 27 |
| Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                         | 27 |
| Articolo 69 - Rimborsi .....                                                                    | 28 |
| Articolo 70 - Sanzioni.....                                                                     | 28 |
| Articolo 71 - Attività di recupero.....                                                         | 28 |
| Articolo 72 - Norme di rinvio .....                                                             | 28 |
| Articolo 73 - Entrata in vigore .....                                                           | 29 |

#### ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni (approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 12 del 05.03.2015), nonché il Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative (approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 64 del 27.10.2017).
5. Le concessioni e le autorizzazioni predisposte dagli Uffici competenti in base alle condizioni di cui al presente Regolamento dovranno essere rilasciate esclusivamente previa acquisizione del relativo canone fatti salvi i casi specifici previsti dai singoli Regolamenti.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Nell'ambito del territorio comunale le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili sono quelli previsti dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Per quanto ivi non previsto si applica il presente Regolamento.

#### **Articolo 5 – Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente Regolamento, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

#### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo demandate alla Polizia Locale o, se nominato, all'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione temporanea di messaggi pubblicitari.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il

canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>1</sup>.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade di cui all'allegato stradale.
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

---

<sup>1</sup> per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, vedasi Cass. n. 20948 del 2019.

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 15 – Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su carta semplice o, qualora predisposto, su modello messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, indirizzata al competente Ufficio comunale che gestisce l'entrata, e può essere consegnata o direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, o trasmessa a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica o PEC all'indirizzo indicato sul sito web istituzionale dell'Ente. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità attivate di volta in volta dal Comune a seconda delle prescrizioni di Legge e costituisce presupposto per il rilascio e/o rinnovo delle relative concessioni e/o autorizzazioni.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene con apposito provvedimento, predisposto dal Funzionario Responsabile e adottato dall'Ufficio competente, e lo stesso viene notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati al tasso legale.
5. Per tutto quanto non eventualmente specificato si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

### **Articolo 18 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento<sup>2</sup>.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

---

<sup>2</sup> per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), legge 160/2020.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate.

#### ***Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 20 - Determinazione canone per Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa base giornaliera approvata dall'Ente maggiorata della percentuale determinata in sede di approvazione delle tariffe.

#### ***Articolo 21 – Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 22 - Esenzioni**

#### **1. Sono esenti dal canone:**

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Si precisa che ai sensi della sentenza di Cassazione n. 2184/2020, la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è determinata dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

#### **Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trani costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo <sup>3</sup>.

#### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
  - a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per

---

<sup>3</sup> rif. legge 160/2019, art. 1, comma 836.

l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;

- b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
- f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
- g. L'ufficio affissioni sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
- h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 10% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad euro 30 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
- i. Per le commissioni inferiori a 50 fogli si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
- j. Per le commissioni di manifesti da 8 a 12 fogli si applica la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
- k. Per le commissioni di manifesti oltre 12 fogli si applica la maggiorazione del 100% sulla tariffa base.
- l. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in dati spazi da lui prescelti è dovuta la maggiorazione del 100% sulla tariffa base.
- m. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- n. Le affissioni vengono eseguite con cadenza giornaliera rispettando l'ordine cronologico delle commissioni, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
- o. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

### **Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il relativo canone, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale

sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente Regolamento.

### **Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, per il tramite del Comando di Polizia Locale, sul quale permane il potere di controllo del territorio, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 29 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo successivo;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione solo qualora siano privi di indicazione dello sponsor.

### **Articolo 30 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Trani e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, limitatamente ai manifesti 70x100 e solo qualora siano privi di indicazione dello sponsor.

### **Articolo 31 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di legge.

### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, anche con riferimento al Funzionario Responsabile dell'entrata, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 34 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 37 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente<sup>4</sup> domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. Le procedure di autorizzazione riguardanti i dehors sono disciplinate dal vigente Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative.

---

<sup>4</sup> Ufficio Tecnico SUAP per occupazioni di natura commerciale tipo eventi, dehors, fiere e mercati, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale;

Ufficio Tecnico – Urbanistica per occupazione con impalcature e simili per lavori edili, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale;

Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici per occupazioni con passi carrabili, paletti dissuasori la sosta, previo parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale;

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Gli Uffici competenti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico sono: Ufficio SUAP per occupazioni di natura commerciale tipo eventi, dehors, fiere e mercati; Ufficio Urbanistica per occupazione con impalcature e simili per lavori edili; Ufficio Lavori Pubblici per occupazioni con passi carrabili, paletti dissuasori e per lavori sulla sede stradale; il Comando di Polizia Locale per il parere di viabilità, ovvero ciascuno per le attività di propria pertinenza in base all'organizzazione dell'Ente.
2. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, in tutti i casi in cui è dovuto, è subordinato al versamento del relativo canone.

### **Articolo 39 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 40 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima prevista da quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento della disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante allestimento dehors di attività stagionali e continuative, sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

**Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

**Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

**Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

**Articolo 46 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in due categorie. Si considera valida la classificazione adottata con

deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13.04.2007, come da allegato n. 1<sup>5</sup>.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, in relazione alla durata dell'occupazione ed in ragione della superficie occupata, e sono articolate nel seguente modo:
  - a) per le occupazioni inferiori alle 24 ore, la tariffa giornaliera è frazionata per ore di occupazione, fino ad un massimo di 9 ore al giorno, in relazione all'orario effettivo di occupazione;
  - b) per le occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore, è applicabile la tariffa base giornaliera intera;
  - c) per le occupazioni fino a 14 giorni, è applicabile la tariffa base giornaliera intera per ciascun giorno di occupazione;
  - d) per le occupazioni oltre i 14 giorni e fino al 30° giorno, è applicabile la tariffa base giornaliera ridotta del 50%;
  - e) per le occupazioni oltre il 30° giorno, è applicabile la tariffa di cui alla lett. d) ulteriormente ridotta del 50%.

#### **Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è

---

<sup>5</sup> la citata classificazione è stata integrata con gli atti che hanno denominato le strade al tempo prive di propria denominazione, c.d. *strade a denominarsi*.

aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione, con le modalità attivate dal Comune e secondo le prescrizioni di legge.

#### **Articolo 49 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è ridotta del 90 per cento per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

**Articolo 50 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

**Articolo 51 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
  - c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
  - d) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento;
  - e) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni o di carattere ricorrente la tariffa è ridotta di un ulteriore 50 per cento rispetto al caso di cui alla lett. d). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  - f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
  - g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

**Articolo 52 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni degli Enti del Terzo Settore (ETS) regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Nelle more dell'operatività dello stesso, sono esenti dal canone le occupazioni effettuate dalle ONLUS attualmente iscritte nei rispettivi registri regionali. <sup>6</sup>
  - c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per

---

<sup>6</sup> Part. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 prevede e che "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e imprese sociali"

- norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di fiori e piante ornamentali, luminarie natalizie per i periodi relativi a tali festività;
  - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore;
  - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
  - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

### **Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora alla data del rilascio dell'autorizzazione non siano state approvate le tariffe relative all'annualità da riscuotere, il canone sarà quantificato con le tariffe dell'annualità precedente ed eventualmente conguagliato alla prima scadenza utile; in tal caso l'Ufficio Tributi potrà richiedere la trasmissione della quietanza di pagamento.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attivate da parte del Comune secondo le prescrizioni di Legge.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre,

qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 56 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

#### **Articolo 57 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 55 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una

situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

#### **Articolo 58 – Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

### **CAPO V – CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 59 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 60 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale in funzione dell'organizzazione dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 61 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione e concessione sono gestite dall'Ufficio SUAP.

#### **Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019, ed è determinato secondo le misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le

tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione per le occupazioni temporanee non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 63 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si considera l'attuale classificazione delle strade del Comune in due categorie, adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13.04.2007, come da allegato n. 1<sup>7</sup>.
2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### **Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. In quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Per le occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore, si applica la tariffa base giornaliera intera.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. Limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, la tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 65 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

---

<sup>7</sup> la citata classificazione è stata integrata con gli atti che hanno denominato le strade al tempo prive di propria denominazione, c.d. *strade a denominarsi*.

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 66 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 67 - Versamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando le modalità di riscossione attivate dall'Ente in base alla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in quattro rate con importi, relativamente alle rate successive alla prima, da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione ovvero entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni ricorrenti e quelle permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre. È comunque fatto salvo l'obbligo del versamento della prima rata al momento del rilascio della concessione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva**

8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

1. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 69 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

#### **Articolo 70 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi calcolati al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 68 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

#### **Articolo 71 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

#### **Articolo 72 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Articolo 73 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.



# COMUNE DI TRANI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia di Barletta Andria Trani

## ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

### DENOMINAZIONE DELLE STRADE E CATEGORIA TARIFFARIE

| N° ORD. | DENOMINAZIONE                       | ESTREMI CAPISALDI                                                                                                                                              | CATEGORIA |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | Via Accademia dei Pellegrini        | da Piazza Re Manfredi<br>a Via Giovanni Beltrani                                                                                                               | 1°        |
| 2       | Via Accetta                         | da Via Cambio civ.51<br>a Via Lorenzo Festa Campanile                                                                                                          | 1°        |
| 3       | Piazza Addazi Reginaldo Giuseppe M. | da Piazza Duomo<br>a Via San Nicola<br>a Via Archivio<br>a Via Porta Vassalla                                                                                  | 1°        |
| 4       | Via Ademario da Trani               | da Piazza Cittadella civ.7<br>a Via Simone de Brado                                                                                                            | 1°        |
| 5       | Piazza Albanese Alfredo             | da Corso Alcide De Gasperi<br>a Via Raffaele Lettini<br>a Via madre M.N.Majone<br>a Via Giorgio La Pira<br>a Corso don Luigi Sturzo<br>a Via Vittorio Bachelet | 1°        |
| 6       | Via Alberolongo                     | da Via Martiri di Palermo<br>a verso Via Verdi (chiusa)                                                                                                        | 2°        |
| 7       | Piazza Alighieri Dante              | da Corso Italia<br>a Corso Alessandro Manzoni<br>a Via Merano<br>a Via Torino<br>a Via Giotto di Bondone                                                       | 1°        |

|      |                        |                                                                                                |    |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8    | Via Almirante Giorgio  | da Via Sant'Annibale Maria di Francia<br>a Via Giuseppe di Vittorio                            | 2° |
| 9    | Via Alvarez Fra Diego  | da Piazza Re Manfredi<br>a Via Umberto                                                         | 1° |
| 9 a  | Via Alvarez Fra Diego  | da Via Umberto<br>a Via Valdemaro Vecchi                                                       | 1° |
| 10   | Via Amalfi             | da Lung. Francesco Paolo Mongelli<br>a Via Vittorio Malcangi                                   | 2° |
| 11   | Via Amedeo "Principe"  | da Via Andria civ.19<br>a Via Giuseppe Festa<br>da Via Paolo Emilio<br>a Via Ciardi            | 1° |
| 11 a | Via Amedeo "Principe"  | da Via Ciardi<br>a Vico Umberto I                                                              | 1° |
| 12   | Vico Amedeo "Principe" | da Via Principe Amedeo civ.2<br>a Via Andria                                                   | 1° |
| 13   | Via Giorgio Amendola   | da Via Sant'Annibale Maria di Francia<br>a (chiusa)                                            | 2° |
| 14   | Via Ancona             | da Lungomare Cristorofo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                                     | 1° |
| 15   | Via Andria             | da Piazza Indipendenza<br>a Piazza Salvo d'Acquisto (ex p/l)                                   | 1° |
| 16   | Via Annunziata         | da Piazza Campo dei Longobardi civ.19<br>a Via Mario Pagano<br>attraversa Piazza G.N.Tomaselli | 1° |
| 17   | Vico Annunziata        | da Piazza Nicola Giuseppe Tomaselli<br>a Via Ognissanti                                        | 1° |
| 18   | Via Anseramo da Trani  | da Piazza Indipendenza civ.7<br>e da Corso Vitt.Emanuele civ.2<br>a Via Umberto                | 1° |

|      |                             |                                                                   |    |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 18 a | Via Anseramo da Trani       | da Via Umberto<br>a Via Francesco Petronelli                      | 1° |
| 19   | Via Antonacci Giuseppe      | da Via Simone de Bello<br>a Via Andria (p/l km. )                 | 1° |
| 20   | Via Aquilea                 | da Via Tevere<br>a Via Vittorio Malcangi                          | 1° |
| 21   | Via Archivio                | da Piazza Reginaldo G. M. Addazi<br>a Piazza Sacra Regia Udienza  | 1° |
| 22   | Via Arno                    | da Via Venezia<br>a Via Aquilea                                   | 1° |
| 23   | Via Austria                 | da Via Superga civ.108<br>a Via Gran Bretagna                     | 2° |
| 24   | Via Bachelet prof. Vittorio | da Piazza Alfredo Albanese<br>a Via Giovanni Falcone              | 2° |
| 25   | Via Baden Powell Robert     | da Via Enrico de Nicola<br>a (chiusa)                             | 2° |
| 26   | Via Badoglio Pietro         | da Via Giovanni Bovio civ.150<br>a Via Umberto                    | 1° |
| 26 a | Via Badoglio Pietro         | da Via Umberto<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                  | 1° |
| 27   | Vialetto Baia del Pescatore | da Piazzale Marinai d'Italia<br>a Piazzale Santa Maria di Colonna | 1° |
| 28   | Via Baldassarre Ettore      | da Via Mario Pagano<br>a Via Umberto                              | 1° |
| 28 a | Via Baldassarre Ettore      | da Via Umberto<br>a ex Ospedale Pediatrico                        | 1° |

|      |                        |                                                                                                                                                      |    |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29   | Via Banchina al Porto  | da Piazza Trieste<br>a Supportino della Conca                                                                                                        | 1° |
| 30   | Via Bari               | da Via Vittorio Malcangi civ.344<br>a Via Domenico Tolomeo                                                                                           | 2° |
| 31   | Via Barisano da Trani  | da Piazza Indipendenza<br>a Piazza Giuliano Gradenico                                                                                                | 1° |
| 32   | Via Barletta           | da Piazza Indipendenza<br>a Via L. De Gennaro                                                                                                        | 1° |
| 32 a | Via Barletta           | da Via L. De Gennaro<br>a SS.16 Trani-Barletta                                                                                                       | 2° |
| 33   | Via Barnabiti "dei"    | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a verso vecchia Trani-Corato<br>(chiusa)                                                                 | 2° |
| 34   | Via Basile Giuseppe    | da Via Cappuccini<br>a (chiusa)                                                                                                                      | 2° |
| 35   | Via Bassi Antonio      | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via Caposele                                                                                                           | 1° |
| 36   | Piazza Battisti Cesare | da Vico Palazzo di Giustizia<br>a Vico Cesare Battisti<br>a Via Arcangelo Prologo<br>a Piazza Dogali<br>a Vico Navarra<br>a Via Sedile Arcivescovado | 1° |
| 37   | Vico Battisti Cesare   | da Piazza Cesare Battisti<br>a (chiusa)                                                                                                              | 1° |
| 38   | Via Bebio              | da Via Cittadella<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                                                                                                  | 1° |
| 39   | Via Belgio             | da Via Superga<br>a Via Lussemburgo                                                                                                                  | 2° |
| 40   | Via Bellini Vincenzo   | da Via Giuseppe Zanardelli<br>a Via Santa Maria                                                                                                      | 1° |

|    |                                 |                                                                  |    |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 41 | Via Beltrani Giovanni           | da Piazza Duomo<br>a Piazza Ferdinando Lambert                   | 1° |
| 42 | Via Bernini Gian Lorenzo        | da Largo Cav.di Vittorio Veneto<br>a Via Giacinto Dell'Olio      | 2° |
| 43 | Vialetto Pedonale Bernini G.L.  | da Viale Giovanni Falcone<br>a Via G.L.Bernini                   | 2° |
| 44 | Vico Bisceglie                  | da Via Vittorio Malcangi<br>a (chiusa)                           | 1° |
| 45 | Via Boccaccio Giovanni          | da G.Pappolla<br>a Largo Carlo Goldoni                           | 1° |
| 46 | Via Boemondo d'Altavilla        | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Via Nicola Gattola Mondelli | 1° |
| 47 | Via Bonomo Lorenzo              | da Via Vittorio Malcangi<br>a Corso Alcide De Gasperi            | 1° |
| 48 | Via Borsellino Paolo            | da Via Pozzo Piano<br>a verso contrada Matinella                 | 2° |
| 49 | Via Bovio Giovanni              | da Piazza Gradenico<br>a Piazza della Repubblica                 | 1° |
| 50 | Largo Caduti di Tutte le Guerre | da Piazza Indipendenza<br>a Via dei Finanzieri<br>a Via Romito   | 1° |
| 51 | Via Calatafimi                  | da Piazzale Luigi Chiarelli<br>a Via Aldo Moro                   | 1° |
| 52 | Vico Calatafimi                 | da Via Aldo Moro civ.6/8<br>a (chiusa)                           | 1° |
| 53 | Via Caldarone Paolo             | da Via Margherita di Borgogna<br>a Via Nicola de Roggiero        | 1° |

|    |                                  |                                                                      |    |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 54 | Via Cambio                       | da Supportico della Conca<br>a Piazza Guglielmo Marconi              | 1° |
| 55 | Vico Cambio I°                   | da Via Cambio<br>a Via Nicola Vischi                                 | 1° |
| 56 | Vico Cambio II°                  | da Via Cambio<br>a (chiusa)                                          | 1° |
| 57 | Piazza Campo dei Longobardi      | da Via Ognissanti<br>a Via Luigi Festa Campanile<br>a Via Annunziata | 1° |
| 58 | Via Capiro I                     | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a 71^strada a denom.     | 2° |
| 59 | Via Caposele                     | da Via Pola<br>a Piazza Antonio Cezza                                | 1° |
| 60 | Via Capozzi Salvatore Carlo      | da Via Andria<br>a Via Papa Giovanni XXIII                           | 1° |
| 61 | Via Cappuccini                   | da Vica Giochetti I°<br>a Via Superga                                | 2° |
| 62 | Via Carducci Giosuè              | da Via Andria<br>a (chiusa)                                          | 1° |
| 63 | Via Carrettieri                  | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Mario Pagano                   | 1° |
| 64 | Vico Carrettieri                 | da Via Mario Pagano (arco)<br>a Via Carrettieri                      | 1° |
| 65 | Via Casale                       | da Via Attilio Lagalante<br>a Via Edoardo Fusco                      | 1° |
| 66 | Via Castrista Giorgio Scanderbeg | da Via Papa Giovanni XXIII<br>a 61^ strada a denominarsi             | 2° |

|      |                                    |                                                                                                                         |    |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 67   | Largo Cavalieri di Vittorio Veneto | da Via Attilio Perrone Capano<br>a Via Gian Lorenzo Bernini<br>a Via Giovanni Falcone                                   | 2° |
| 68   | Via Cavour                         | da Piazza Plebiscito<br>a Via Umberto                                                                                   | 1° |
| 68 a | Via Cavour                         | da Via Umberto<br>a Piazza XX Settembre                                                                                 | 1° |
| 69   | Via Cecoslovacchia                 | da viale Russia<br>a Via Ungheria                                                                                       | 2° |
| 70   | Piazza Cezza Antonio               | da Via G.e C.Gualandi<br>a Via A.Ventura<br>a Via Caposele                                                              | 1° |
| 71   | Piazzale Chiarelli Luigi           | da Piazza Plebiscito<br>a Lungomare Cristoforo Colombo                                                                  | 1° |
| 72   | Via Ciardi Andrea                  | da Piazza della Repubblica<br>a Via Umberto                                                                             | 1° |
| 72 a | Via Ciardi Andrea                  | da Via Umberto<br>a Piazza XX Settembre                                                                                 | 1° |
| 73   | Vico Ciardi Maria                  | da Via Statuti Marittimi<br>a Via Ognissanti                                                                            | 1° |
| 74   | Via Cilea Francesco                | da Vico Vecchia Trani-Corato<br>a Via Monte d'Alba                                                                      | 2° |
| 75   | Vico Cisterna                      | da Via Mario Pagano<br>a (chiusa)                                                                                       | 1° |
| 76   | Piazza Cittadella                  | da Via Principe Amedeo<br>a Via Radeprando<br>a Via Ademario da Trani<br>a Via Madonna delle Grazie<br>a Via Cittadella | 1° |
| 77   | Via Cittadella                     | da Piazza Cittadella<br>a Via Luigi Morrico                                                                             | 1° |

|    |                                   |                                                                                                  |    |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 78 | Via Città di Milano               | da Via Pola<br>a (chiusa)                                                                        | 1° |
| 79 | Lungomare Cristoforo Colombo      | da Via Tasselgardo<br>a Piazzale S.Maria di Colonna                                              | 1° |
| 80 | Capo Colonna                      | Penisola (Monastero di Colonna)                                                                  | 1° |
| 81 | Via Comneno Elena                 | da Piazzale Luigi Chiarella<br>a Via Mosè da Trani                                               | 1° |
| 82 | Vico Contrade "delle"             | da Via Giuseppe di Vittorio<br>a (chiusa)                                                        | 2° |
| 83 | Vico Corte Canina                 | da Via Ognissanti<br>a Via Giuseppe Zanardelli                                                   | 1° |
| 84 | Via Cotugno Raffaele              | da Corso don Luigi Sturzo<br>a Via Paolo Borsellino                                              | 2° |
| 85 | Via Cristina di Svezia            | da Largo Caduti di Tutte le Guerre<br>a 66^strada a denominarsi)                                 | 1° |
| 86 | Via Crociate "delle"              | da Piazza della Repubblica<br>a Via Tasselgardo                                                  | 1° |
| 87 | Via Curatolo                      | da Via Barletta civ.170/172<br>a Vicinale Fragatone                                              | 2° |
| 88 | Via Cutinelli Francesco           | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via Giuseppe Alberto Pugliese                      | 2° |
| 89 | Piazza d'Acquisto Salvo           | da Via Andria (p/l)<br>a Via Giuseppe Protomastro<br>a Via Nicola Gattola Mondelli               | 1° |
| 90 | Piazza Dalla Chiesa Carlo Alberto | da Via Francesco Petronelli<br>a Via Maraldo da Trani<br>a Via Maiorano<br>a Piazza Cesare Ricco | 1° |

|     |                          |                                                               |    |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 91  | Via Dalmazia             | da Via Vittorio Malcangi<br>a Piazza Martiri di Via Fani      | 1° |
| 92  | Via Danimarca            | da G.Parini<br>a Via Lussemburgo                              | 2° |
| 93  | Via d'Annunzio Gabriele  | da Via Andria<br>a Via Francesco Ferrara                      | 1° |
| 94  | Via Davanzati Forges     | da Via Ognissanti<br>a Via Mario Pagano                       | 1° |
| 95  | Via De Bartolo Francesco | da Via Bari<br>a Via Pisa                                     | 2° |
| 96  | Via De Bello Simone      | da Via Andria (p/l)<br>a Via Papa Giovanni XXIII              | 1° |
| 97  | Via De Brado Simone      | da Via Frà Diego Alvarez<br>a Via Ademario da Trani           | 1° |
| 98  | Via de Bramo Angelo      | da Via Nigrò<br>a Via Marsala                                 | 1° |
| 99  | Vico de Bramo Angelo     | da Via Pietro Badoglio<br>a (chiusa)                          | 1° |
| 100 | Via de Cuneo             | da Via Giuseppe De Robertis<br>a Corso Matteo Renato Imbriani | 1° |
| 101 | Corso de Gasperi Alcide  | da Piazza Martiri di Via Fani<br>a Piazza Alfredo Albanese    | 1° |
| 102 | Viale de Gemmis Paolo    | da Piazzale Marinai d'Italia<br>a Corso don Luigi Sturzo      | 1° |
| 103 | Via de Gennaro Luigi     | da Via Barletta<br>a (chiusa)                                 | 1° |

|       |                          |                                                                               |    |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 104   | Via dell'Olio Giacinto   | da Piazza Martiri di Via Fani<br>a Via Gian Lorenzo Bernini                   | 1° |
| 105   | Via de Nicola Enrico     | da Via Cataldo Trombetta<br>a Via Pozzo Piano                                 | 2° |
| 106   | Via de Nittis Giuseppe   | da Via Giacomo Matteotti<br>a Via Vittorio Malcangi                           | 1° |
| 107   | Via de Robertis Giuseppe | da Corso Vittorio Emanuele II<br>a Via Pansini                                | 1° |
| 107 a | Via de Robertis Giuseppe | da Via Pansini<br>a Via Sant'Annibale Maria di Francia                        | 1° |
| 108   | Via de Roggiero Nicola   | da Piazzale Luigi Chiarelli<br>a Via Pansini                                  | 1° |
| 108 a | Via de Roggiero Nicola   | da Via Pansini<br>a Via Bebio                                                 | 1° |
| 109   | Via di Terlizzi Domenico | da Via Maiorano<br>a Via Maraldo da Trani                                     | 1° |
| 110   | Via Di Vagno Giuseppe    | da Via Monte d'Alba<br>a Via Giuseppe Di Vittorio                             | 2° |
| 111   | Via di Vittorio Giuseppe | da Via del Ponte Romano<br>a Via Vecchia Trani-Corato                         | 2° |
| 112   | Piazza Dogali            | da Piazza Sacra Regia Udienza<br>a Piazza Cesare Battisti<br>a Via San Nicola | 1° |
| 113   | Vico Dogali              | da Piazza Dogali<br>a (chiusa)                                                | 1° |
| 114   | Via Dogana Vecchia       | da Piazza Ferdinando Lambert<br>a Piazza Giuseppe Mazzini                     | 1° |

|       |                             |                                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 115   | Via Donizetti Gaetano       | da Viale delle Forze Armate<br>a (chiusa)                                                               | 2° |
| 116   | Via Duchessa d'Andria       | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Prov.Trani-Andria)                                        | 2° |
| 117   | Piazza Duomo                | da Piazza Mons. Addazi<br>a Via Sedile Arcivescovado<br>a Via Giovanni Beltrani<br>a Piazza Re Manfredi | 1° |
| 118   | Viale Europa                | da Via delle Tufare<br>a Via Giuseppe Parini                                                            | 2° |
| 119   | Via Fabiano Vincenza        | da Via Statuti Marittimi<br>a Piazza Teatro                                                             | 1° |
| 120   | Via Falcone Giovanni        | da Via Istria<br>a Via Pozzo Piano                                                                      | 2° |
| 121   | Via Ferrara Francesco       | da Via Francesco Petronelli<br>a Via Simone Raguseo                                                     | 1° |
| 122   | Via Festa Campanile Lorenzo | da Piazza Campo dei Longobardi<br>a Via Mario Pagano                                                    | 1° |
| 123   | Via Festa Giuseppe Maria    | da Via Umberto I<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                                                      | 1° |
| 124   | Via Finanziari              | da Via Romito<br>a Verso Litoranea di Ponente                                                           | 2° |
| 125   | Via Firenze                 | da Via Attilio Perrone Capano<br>a Piazza Martiri di Via Fani                                           | 1° |
| 126   | Via Fiume                   | da Via Giovanni Bovio<br>a Via Umberto                                                                  | 1° |
| 126 a | Via Fiume                   | da Via Umberto<br>a Via Stendardi                                                                       | 1° |

|     |                             |                                                                              |    |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 127 | Via Fontanelle              | da Via Barletta<br>a verso mare                                              | 2° |
| 128 | Vicinale Fontanelle II      | da Via Barletta civ.152/154<br>a verso mare                                  | 2° |
| 129 | Via Forges Davanzati        | da Via Ognissanti<br>a Via Mario Pagano                                      | 1° |
| 130 | Vico Forno Vecchio          | da Piazza Guglielmo Marconi<br>a Via Pedaggio Santa Chiara                   | 1° |
| 131 | Viale delle Forze Armate    | da Via Istria<br>a Piazzale Sant'Annibale M.di<br>Francia                    | 2° |
| 132 | Via Foscolo Ugo             | da Via Giuseppe Maria Festa<br>a Via Paolo Emilio                            | 1° |
| 133 | Via Francia Giacinto        | da Via Papa Giovanni XXX<br>a Largo Giacinto Francia                         | 1° |
| 134 | Largo Francia Giacinto      | da Via Andria<br>a Via Francia Giacinto                                      | 1° |
| 135 | Via Fusco Edoardo           | da Via Mario Pagano<br>a Via Luigi Morrico                                   | 1° |
| 136 | Vico Fusco Edoardo          | da Via Edoardo Fusco<br>a (chiuso)                                           | 1° |
| 137 | Via Galilei Galileo         | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Giacomo Matteotti                   | 1° |
| 138 | Piazza Garibaldi Giuseppe   | da Via Sasso<br>a Via Montebello<br>a Via Umberto I<br>a Via Principe Amedeo | 1° |
| 139 | Via Gattola Mondelli Nicola | da Largo Francesco Petrarca<br>a Piazza Salvo D'Acquisto                     | 1° |

|     |                       |                                                                                  |    |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 140 | Via Gelsi "dei"       | da Vicinale Vecchia Trani-Corato<br>a Vicinale San Luca                          | 2° |
| 141 | Vico Gemonia          | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a (chiusa)                                    | 1° |
| 142 | Via Genova            | da Via Vittorio Malcangi<br>a (chiusa)                                           | 2° |
| 143 | Viale Germania        | da Piazzale della Pace<br>a verso SS.16/bis                                      | 2° |
| 144 | Via Giochetti         | da Via Torrente Antico<br>a Via Andria (p/l)                                     | 2° |
| 145 | Via Gioia Giuseppe    | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via don Giuseppe Rossi)                            | 2° |
| 146 | Via Giolitti Giovanni | da Via San'Annibale Maria di<br>Francia<br>a (chiusa)                            | 2° |
| 147 | Via Giordano Claudio  | da Via Vittorio Malcangi.<br>A Via prof. Giorgio la Pira                         | 1° |
| 148 | Via Giotto di Bondone | da Via Vittorio Veneto<br>a Via Torino                                           | 1° |
| 149 | Via Gisotti Attilio   | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via Napoli                                         | 1° |
| 150 | Via Giuliani Giuseppe | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a passaggio a livello FF.                     | 1° |
| 151 | Via Goffredo da Trani | da Via Cavour<br>a Via Pietro Palagano                                           | 1° |
| 152 | Largo Goldoni Carlo   | da Via mons. Giovanni<br>Vescia a Via Giovanni Verga<br>a Via Giovanni Boccaccio | 1° |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                |    |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 153 | Via Gorizia                      | da Via Dalmazia<br>a Via Caposele                                                                                                                                                              | 1° |
| 154 | Piazza Gradenigo Giuliano        | da Via Alvarez Frà Diego<br>a Via Sant'Agostino<br>a Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Corso Vittorio Emanuele II<br>a Via Barisano da Trani<br>a Via Giovanni Bovio                              | 1° |
| 155 | Via Grado                        | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                                                                                                                                     | 1° |
| 156 | Via Gramsci Antonio              | da Via Cataldo Trombetta<br>a Via Pozzo Piano                                                                                                                                                  | 2° |
| 157 | Via Gran Bretagna                | da Via Gaetano Salvemini<br>a Via Austria                                                                                                                                                      | 2° |
| 158 | Via Grecia                       | da Viale Germania<br>a Via Portogallo                                                                                                                                                          | 2° |
| 159 | Vialetto Grotta Azzurra          | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a verso mare                                                                                                                                                | 1° |
| 160 | Via Gualandi Giuseppe e Cesare   | da Corso Alcide de Gasperi<br>a Piazza Antonio Cezza                                                                                                                                           | 1° |
| 161 | Corso Imbriani Matteo Renato     | da Via Aldo Moro<br>a Via Andria                                                                                                                                                               | 1° |
| 162 | Piazzetta Imbriani Matteo Renato | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Nicola Gattola Mondelli<br>a Via Giovanni Pascoli                                                                                                         | 1° |
| 163 | Piazza Indipendenza              | da Via Mario Pagano<br>a Barisano da Trani<br>a Corso Vittorio Emanuele II<br>a Via Paolo Emilio<br>a Via Andria<br>a Via Barletta<br>a Anseremo da Trani<br>a Largo Caduti di tutte le Guerre | 1° |
| 164 | Via Irlanda                      | da Via Gran Bretagna<br>a Via Gaetano Salvemini                                                                                                                                                | 2° |

|       |                             |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 165   | Via Isonzo                  | da Via Piave<br>a (chiusa)                                                                          | 1° |
| 166   | Via Istria                  | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Via Attilio Perrone Capano                                     | 1° |
| 166 a | Via Istria                  | da Via Attilio Perrone Capano<br>a Via Falcone                                                      | 2° |
| 167   | Vico Istria                 | da Via Istria<br>a (chiusa)                                                                         | 1° |
| 168   | Corso Italia                | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Piazza Dante Alighieri                                         | 1° |
| 169   | Via Jugoslavia              | da Piazza Madre Teresa di Calcutta<br>a Viale Russia                                                | 2° |
| 170   | Rampa o Supportino La Conca | Zona Porto                                                                                          | 1° |
| 171   | Via Lagalante Attilio       | da Via Mario Pagano<br>a Via Giovanni Bovio                                                         | 1° |
| 172   | Via La Giudea               | da Via Arcangelo Prologo<br>a Via Cambio                                                            | 1° |
| 173   | Vico La Giudea              | da Via Arcangelo Prologo<br>a Via La Giudea                                                         | 1° |
| 174   | Via La Malfa Ugo            | da Via Palmiro Togliatti<br>a (chiusa)                                                              | 2° |
| 175   | Piazza Lambert Ferdinando   | da Piazza Giuseppe Mazzini<br>a Via Giovanni Beltrani<br>a Via Dogana Vecchia<br>a Via Mario Pagano | 1° |
| 176   | Via Lambertini Cesare       | da Via Cavour<br>a Via Tasselgardo                                                                  | 1° |

|     |                           |                                                                                            |    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 177 | Via La Pira prof. Giorgio | da Piazza Alfredo Albanese<br>a Via Claudio Giordano<br>a Via Pozzo Piano                  | 1° |
| 178 | Vico La Rosa              | da Via Ognissanti<br>a Via Nicola Vischi                                                   | 1° |
| 179 | Via Leoncavallo Ruggero   | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via Giuseppe Alberto Pugliese                | 2° |
| 180 | Via Leopardi Giacomo      | da Via Giovanni Beltrani<br>a Via La Giudea                                                | 1° |
| 181 | Vico Leopardi Giacomo     | da Via Giacomo Leopardi<br>a Via Sinagoga                                                  | 1° |
| 182 | Via Lepanto               | da Piazza Domenico Sarro<br>a Corso Vittorio Emanuele II                                   | 1° |
| 183 | Via Lettini Raffaele      | da Piazza dott. Alfredo Albanese<br>a (chiusa)                                             | 1° |
| 184 | Piazza Libertà "della"    | da Via Mario Pagano<br>a Via Ognissanti<br>a Via Giuseppe Zanardelli<br>a Via Mario Pagano | 1° |
| 185 | Via Lionelli              | da Via Giovanni Beltrani.<br>a Via Maiorano                                                | 1° |
| 186 | Via Longo Luigi           | da Viale delle Forze Armate<br>a (chiusa)                                                  | 2° |
| 187 | Via Lussemburgo           | da Via Superga<br>a Via Danimarca                                                          | 2° |
| 188 | Vico Macina               | da Via Mario Pagano<br>a Via Marsala<br>a Via Giovanni Bovio                               | 1° |
| 189 | Via Madonna delle Grazie  | da Piazza Cittadella<br>a Via Luigi Morrico                                                | 1° |

|       |                           |                                                                     |    |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 190   | Via Maffuccini Guido      | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via don Giuseppe<br>Rossi             | 1° |
| 191   | Vico Magenta              | da Via Giovanni Bovio<br>a Via Pedaggio Santa Chiara                | 1° |
| 192   | Via Maino Ottavio         | da Via Giuseppe Giuliani (p/l)<br>a nuova Piazza                    | 1° |
| 193   | Via Majone Maria Nazarena | da Piazza Alfredo Albanese<br>a Via madre Anna Ventura              | 1° |
| 194   | Via Maiorano              | da lato Ovest Castello<br>a Via Umberto                             | 1° |
| 194 a | Via Maiorano              | da Via Umberto<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                    | 1° |
| 195   | Via Malcangi Vittorio     | da Via Moro Aldo<br>a Vialetto Matinelle                            | 1° |
| 196   | Via Mandorli "dei"        | da Via duchessa d'Andria<br>a (chiusa)                              | 2° |
| 197   | Via Manualdo da Trani     | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Corso Vittorio Emanuele II        | 1° |
| 198   | Corso Manzoni Alessandro  | da Piazza Dante Alighieri<br>a Piazza Martiri di Via Fani           | 1° |
| 199   | Via Maraldo da Trani      | da Via Mario Pagano<br>a Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Umberto | 1° |
| 199 a | Via Maraldo da Trani      | da Via Umberto<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                    | 1° |
| 200   | Vico Maraldo da Trani     | da Via Paolo Emilio<br>a Via Maraldo da Trani                       | 1° |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 201 | Via Marchese Nicola                                  | da Via Maraldo da Trani<br>a Via Anseremo da Trani                                                                                                             | 1° |
| 202 | Piazza Marconi Guglielmo                             | da Piazza Giuseppe Mazzini<br>a Via Cambio<br>a Via Mario Pagano                                                                                               | 1° |
| 203 | Via Margherita di Borgogna                           | da Via Goffredo da Trani<br>a Via Pietro Pansini                                                                                                               | 1° |
| 204 | Piazza Marinai d'Italia                              | da Viale Paolo de Gemmis<br>a Via Po<br>a Via Tevere<br>a Lungomare Sen.F.Paolo Mongelli                                                                       | 1° |
| 205 | Via Marsala                                          | da Via Mario Pagano<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                                                                                                          | 1° |
| 206 | Via Martiri di Palermo<br>(già Vicinale Pozzo Piano) | da Via Pozzo Piano<br>a Via Capiro I                                                                                                                           | 2° |
| 207 | Piazza Martiri di Via Fani                           | da Via Dalmazia<br>a Via Napoli<br>a Corso Alcide de Gasperi<br>a Via Aldo Martucci<br>a Via Giacinto dell'Olio<br>a Via Firenze<br>a Corso Alessandro Manzoni | 1° |
| 208 | Via Martucci Aldo                                    | da Piazza Martiri di Via Fani<br>a (chiusa)                                                                                                                    | 2° |
| 209 | Via Mascagni Pietro                                  | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via Vecchia Trani-Corato                                                                                         | 2° |
| 210 | Vialetto Matinelle                                   | da Via Malcangi<br>a Lungomare Sen.F.Paolo Mongelli                                                                                                            | 1° |
| 211 | Via Matteotti Giacomo                                | da Via San Magno<br>a Via Galileo Galilei                                                                                                                      | 1° |
| 212 | Via Mausoleo                                         | da Via Mosè da Trani<br>a Via Giustina Rocca                                                                                                                   | 1° |

|       |                                |                                                                                                                                                  |    |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 213   | Piazza Mazzini Giuseppe        | da Piazza Ferdinando Lambert<br>a Via Dogana Vecchia<br>a Vico San Donato<br>a Piazza Guglielmo Marconi<br>a Via Mario Pagano<br>a Via Via Nigrò | 1° |
| 214   | Via Melograni "dei"            | da Via dei Gelsi<br>a Prov.Risceglie-Andria                                                                                                      | 2° |
| 215   | Via Merano                     | da Via Dalmazia<br>a Piazza Dante Alighieri                                                                                                      | 1° |
| 216   | Via Mercadante Saverio         | da Via Vincenza Fabiano<br>a Piazza Teatro                                                                                                       | 1° |
| 217   | Via Milano prof. Francesco     | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Giacomo Matteotti                                                                                       | 1° |
| 218   | Via Molinaro Biagio            | da Via Nigrò<br>a Via Sant'Agostino                                                                                                              | 1° |
| 219   | Via Monachelle                 | da Via Salvemini<br>a Via Duchessa d'Andria                                                                                                      | 2° |
| 220   | Lungomare F.sco Paolo Mongelli | da Piazzale Marinai d'Italia<br>a Verso Lido Martinelle                                                                                          | 1° |
| 221   | Via Montebello                 | da Via Giovanni Bovio<br>a Via Umberto                                                                                                           | 1° |
| 221 a | Via Montebello                 | da Via Umberto<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                                                                                                 | 1° |
| 222   | Vico Montebello                | da Piazza Domenico Sarro<br>a Via Giovanni Bovio                                                                                                 | 1° |
| 223   | Via Monte d'Alba               | da Via del Ponte Romano<br>a Via Duchessa d'Andria                                                                                               | 2° |
| 224   | Via Monte Grappa               | da Via Bebio<br>a muro ferroviaria                                                                                                               | 1° |

|     |                                        |                                                                |    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 225 | Via Moro Aldo                          | da Piazza della Repubblica<br>a Via Vittorio Malcangi          | 1° |
| 226 | Via Morola Gabriele                    | da Via San Martino<br>a Via La Giudea                          | 1° |
| 227 | Galleria Aldo Moro                     | d Via Aldo Moro<br>a Piazza della Repubblica                   | 1° |
| 228 | Vico Morola Gabriele                   | da Via San Martino (arco)<br>a Via La Giudea                   | 1° |
| 229 | Via Morricone ten. Luigi               | da Via Badoglio<br>a Via Cavour                                | 1° |
| 230 | Via Mosè da Trani                      | da Via Cavour<br>a Via Mausoleo                                | 1° |
| 231 | Vico Muraglie                          | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Giovanni Bovio           | 1° |
| 232 | Piazza Mutilati ed Invalidi del Lavoro | da Via Andria<br>a Via Simone Raguseo                          | 1° |
| 233 | Via Napoli                             | da Piazza Martiri di Via Fani<br>a Via Attilio Gisotti         | 1° |
| 234 | Vico Navarra                           | da Piazza Duomo<br>a Piazza Cesare Battisti                    | 1° |
| 235 | Via Nenni Pietro                       | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via Ugo La Malfa | 2° |
| 236 | Via Nicola da Trani                    | da Via Andria<br>a Via Papa Giovanni XXIII                     | 1° |
| 237 | Via Nigretti Felicia                   | da Via Statuti Marittimi<br>a Vico Corte Canina                | 1° |

|       |                           |                                                             |    |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 238   | Via Nigrò                 | da Piazza Giuseppe Mazzini<br>a Via Umberto                 | 1° |
| 238 a | Via Nigrò                 | da Via Umberto<br>a Via Stendardi                           | 1° |
| 239   | Via Ofanto                | da Via Amalfi<br>a (chiusa)                                 | 1° |
| 240   | Via Ognissanti            | da Piazza Trieste<br>a Piazza Libertà                       | 1° |
| 241   | Via Olanda                | da Via Danimarca<br>a Via Lussemburgo                       | 2° |
| 242   | Vico Orologio             | da Via Rodunto<br>a Via Porta Antica                        | 1° |
| 243   | Via Otto Marzo            | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via Giacomo Matteotti         | 1° |
| 244   | Piazzale Pace “della”     | da Via Superga<br>a Viale Spagna<br>a Viale Germania        | 2° |
| 245   | Via Pagano Mario          | da Piazza Indipendenza<br>a Piazza della Repubblica         | 1° |
| 246   | Vico Pagano Mario         | da Via Vittorio Malcangi<br>a (chiusa)                      | 1° |
| 247   | Via Palagano Pietro       | da Piazzale Luigi Chiarelli<br>a Corso Vittorio Emanuele II | 1° |
| 248   | Vico Palazzo di Giustizia | da Via Giovanni Beltrani<br>a Via Cesare Battisti           | 1° |
| 249   | Via Palermo               | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi  | 1° |

|       |                                    |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 250   | Via Palestro                       | da Via Giovanni Bovio<br>a Via Umberto                           | 1° |
| 250 a | Via Palestro                       | da Via Umberto<br>a Via Simone de Brado                          | 1° |
| 251   | Vico Palestro                      | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Giovanni Bovio             | 1° |
| 252   | Via Palumbo Orazio                 | da Via don Nicola Ragno<br>a Via Francesco Rubini                | 1° |
| 253   | Via Pansini Pietro                 | da Via Giuseppe de Robertis<br>a Corso Matteo Renato Imbriani    | 1° |
| 254   | Via Paolo Emilio                   | da Piazza Indipendenza<br>a Corso Matteo Renato Imbriani         | 1° |
| 255   | Via Papa Giovanni XXIII            | da Via Barletta<br>a Via Barletta                                | 2° |
| 256   | Via Pappolla Giuseppe              | da Largo Francesco Petrarca<br>a Via Giovanni Verga              | 1° |
| 257   | Via Parenzo                        | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi       | 1° |
| 258   | Via Parini Giuseppe                | da Via I Giachetti<br>a Via Superga                              | 2° |
| 259   | Via Pascoli Giovanni               | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Via Nicola Gattola Mondelli | 1° |
| 260   | Via Pasqua di Bisceglie gen Bened. | da Via Andria<br>a (chiusa)                                      | 1° |
| 261   | Via Pàstina Domenico e Nicola      | da Via Barletta<br>a Via Giacinto Francia                        | 1° |

|     |                                 |                                                                                                              |    |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 262 | Via Pedaggio Santa Chiara       | da Via Mario Pagano<br>a Via Marsala                                                                         | 1° |
| 263 | Vico Pedaggio Santa Chiara      | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Giovanni Bovio                                                         | 1° |
| 264 | Via Perna Tommaso               | da Via Andria<br>a Via Salvatore Quasimodo                                                                   | 1° |
| 265 | Via Perrone Capano avv. Attilio | da Via Istria<br>a spiazzo retrostante Pal.tto Sport                                                         | 1° |
| 266 | Via Pertini Sandro              | da Via Sant'Annibale M.di Francia<br>a Via Giuseppe di Vittorio                                              | 2° |
| 267 | Largo Petrarca Francesco        | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Via Giuseppe Pappolla<br>a Via Domenico Vendola                         | 1° |
| 268 | Via Petronelli Francesco        | da Via Andria<br>a Piazza Carlo A.dalla Chiesa                                                               | 1° |
| 269 | Via Piave                       | da Viale Paolo de Gemmis<br>a Via Aquilea                                                                    | 1° |
| 270 | Via Piazzolla Astor             | da Via Capiro I<br>a (chiusa)                                                                                | 2° |
| 271 | Via Piccinni Antonio            | da Via Pietro Pansini<br>a Via Bebio                                                                         | 1° |
| 272 | Via Pisa                        | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via Paolo Borsellino                                                           | 2° |
| 273 | Piazza Plebiscito               | da Via San Giorgio<br>a Via Statuti Marittimi<br>a Via Tiepolo<br>a Piazzale Luigi Chiarelli<br>a Via Cavour | 1° |
| 274 | Via Po                          | da Via Venezia<br>a Piazzale Marinai d'Italia                                                                | 1° |

|       |                        |                                                                 |    |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 275   | Via Pola               | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Malcangi               | 1° |
| 275 a | Via Pola               | da Via Malcangi<br>a Via Dalmazia                               | 1° |
| 276   | Via Polonia            | da Viale Russia<br>a (chiusa)                                   | 2° |
| 277   | Via Ponte Romano "del" | da Via Torrente Antico<br>a Via Monte d'Alba                    | 2° |
| 278   | Cortile Portantica     | da Via Portantica<br>a (chiusa)                                 | 1° |
| 279   | Via Portantica         | da Piazza Giuseppe Mazzini<br>a Via La Giudea                   | 1° |
| 280   | Vico Portantica        | da Via Porta Antica<br>a Via Sclanova                           | 1° |
| 281   | Via Porta Vassalla     | da Piazza Sacra Regia Udienda<br>al Molo San Nicola             | 1° |
| 282   | Via Portogallo         | da Via Gran Bretagna<br>a Via Grecia                            | 2° |
| 283   | Via Postumia           | da Via Dalmazia<br>a Via Istria                                 | 1° |
| 284   | Via Pozzo Piano        | da Via Vittorio Malcangi<br>a Via Martiri di Palermo (ponte FF) | 2° |
| 285   | Via Prologo Arcangelo  | da Piazza Cesare Battisti<br>a Piazza Sedile San Marco          | 1° |
| 286   | Vico Prologo Arcangelo | da Via Arcangelo Prologo<br>a (chiuso)                          | 1° |

|       |                               |                                                                    |    |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 287   | Via Protomastro Giuseppe      | da Via Andria<br>a Piazza Salvo d'Acquisto                         | 1° |
| 288   | Via Puccini Giacomo           | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via Alberolongo      | 2° |
| 289   | Vico Puccini Giacomo          | da Via Giacomo Puccini<br>a (chiusa)                               | 2° |
| 290   | Via Pugliese Giuseppe Alberto | da Via Giuseppe Verdi<br>a Via Sant'Annibale Maria di Francia      | 2° |
| 291   | Via Quasimodo Salvatore       | da Via Tommaso Perna<br>a Via San Giovanni Bosco                   | 1° |
| 292   | Piazza Quercia Gaetano        | da Via Statuti Marittimi<br>a Via San Giorgio<br>a Via Santa Maria | 1° |
| 293   | Via Radeprando da Trani       | da Corso Vittorio Emanuele II<br>a Piazza Cittadella               | 1° |
| 294   | Via Ragazzi del' 99           | da Corso Alessandro Manzoni<br>a Via Attilio Perrone Capano        | 1° |
| 295   | Via Ragno Nicola              | da Via Andria<br>a Via Papa Giovanni XXIII                         | 1° |
| 296   | Via Rampa La Conca            | da Supportino della Conca<br>a Via Statuti Marittimi               | 1° |
| 297   | Via Rasoli Nicola             | da Via Mario Pagano<br>a Via Romito                                | 1° |
| 298   | Corso Regina Elena            | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Umberto                      | 1° |
| 298 a | Corso Regina Elena            | da Via Umberto<br>a Via Stendardi                                  | 1° |

|     |                           |                                                                                                                                                                                    |    |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 299 | Piazza Re Manfredi        | da Piazza Duomo<br>a Via Accademia dei Pellegrini<br>a Via Frà Diego Alvarez                                                                                                       | 1° |
| 300 | Piazza Repubblica “della” | da Via Cavour<br>a Corso Vittorio Emanuele II<br>a Via Giovanni Bovio<br>a Via Mario Pagano<br>a Via Pagano Mario<br>a Via delle Crociate<br>a Via Aldo Moro<br>a Via San Gervasio | 1° |
| 301 | Piazza Ricco Cesare       | da Via Frà Diego Alvarez<br>a Via Maiorano<br>a Via Principe Amedeo<br>a Via Vincenzo Vischi                                                                                       | 1° |
| 302 | Via Rocca Giustina        | da Piazza Plebiscito<br>a Via Tasselgardo                                                                                                                                          | 1° |
| 303 | Via Rodunto               | da Via Giovanni Beltrani<br>a Via Scolanova                                                                                                                                        | 1° |
| 304 | Via Rogazionisti “dei”    | da 68^strada a denominarsi<br>a (chiusa)                                                                                                                                           | 2° |
| 305 | Largo Romania             | da Via Ungheria<br>a (chiusa)                                                                                                                                                      | 2° |
| 306 | Via Romito                | da Via Giovanni Beltrani (arco)<br>a Via Finanziari (ex macello)                                                                                                                   | 1° |
| 307 | Vico Romito               | da Vico San Giacomo<br>a Via Romito                                                                                                                                                | 1° |
| 308 | Via Rondini padre Erminio | da Via Cappuccini<br>a Via Cappuccini                                                                                                                                              | 2° |
| 309 | Via Rossi Giuseppe        | da Via don Pasquale Uva<br>a (chiusa)                                                                                                                                              | 1° |
| 310 | Via Rossini Gioacchino    | da Via Giuseppe Zanardelli<br>a Via San Giorgio                                                                                                                                    | 1° |

|     |                               |                                                                                |    |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 311 | Via Rovereto                  | da Via Dalmazia<br>a (chiusa)                                                  | 1° |
| 312 | Via Rovigno                   | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                     | 1° |
| 313 | Via Rubini Francesco          | da Via Orazio Palumbo<br>a Via Papa Giovanni XXIII                             | 1° |
| 314 | Viale Russia                  | da Via Superga<br>a 58^ strada a denominarsi                                   | 2° |
| 315 | Via Sabotino                  | da Via Luigi Morricone<br>a Piazza XX Settembre                                | 1° |
| 316 | Piazza Sacra Regia Udienza    | da Piazza Trieste<br>a Piazza Dogali<br>a Via Archivio<br>a Via Porta Vassalla | 1° |
| 317 | Via Salvemini Gaetano         | da Via Superga<br>a Via Gran Bretagna                                          | 2° |
| 318 | Vico San Basile               | da Vico Annunziata<br>a Via Mario Pagano                                       | 1° |
| 319 | Via San Crispino              | da Via Papa Giovanni XXIII<br>a (chiusa)                                       | 2° |
| 320 | Via Sandoli Giovanni Battista | da Viale delle Forze Armate<br>a (chiusa)                                      | 2° |
| 321 | Vico San Donato               | da Via Sinagoga<br>a Via Porta Antica                                          | 1° |
| 322 | Piazzetta San Francesco       | da Piazza Libertà<br>a (chiusa)                                                | 1° |
| 323 | Vico San Francesco            | da Via Vittorio Malcangi<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                     | 1° |

|       |                          |                                                            |    |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 324   | Vico San Gaetano         | da Via Lionelli<br>a Piazza Re Manfredi (scalinata)        | 1° |
| 325   | Via San Gervasio         | da Piazza della Repubblica<br>a Corso Imbriani             | 1° |
| 325 a | Via San Gervasio         | da Corso Imbriani<br>a Via Merano                          | 1° |
| 326   | Vico San Giacomo         | da Via San Giovanni Russo<br>a Via Romito                  | 1° |
| 327   | Via San Giorgio          | da Piazza Plebiscito<br>a Via Mario Pagano                 | 1° |
| 328   | Vico San Giorgio         | da Via San Giorgio<br>a (chiusa)                           | 1° |
| 329   | Via San Giovanni Bosco   | da Via Andria<br>a Via Salvatore Quasimodo                 | 1° |
| 330   | Via San Giovanni Russo   | da Via Giovanni Beltrani<br>a Via Maiorano                 | 1° |
| 331   | Vico San Giovanni Russo  | da Vico Sant'Agata<br>a Via Frà Diego Alvarez              | 1° |
| 332   | Via San Giuseppe Moscati | da Via don Pasquale Uva<br>a (chiusa)                      | 1° |
| 333   | Vico San Leonardo        | da Via Accetta<br>a Via Mario Pagano                       | 1° |
| 334   | Via San Luca             | da Via Sant'Angelo<br>a Via Duchessa d'Andria              | 2° |
| 335   | Via San Magno            | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi | 1° |

|       |                                 |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 336   | Via San Martino                 | da Via Giovanni Beltrani<br>a Vico La Giudea                        | 1° |
| 337   | Vico San Martino                | da Via San Martino<br>a (chiuso)                                    | 1° |
| 338   | Vicinale San Martino            | da Via Verdi<br>a Via Martiri di Palermo                            | 2° |
| 339   | Via San Nicola                  | da Piazza Reginaldo Ad dazi<br>a Piazza Dogali                      | 1° |
| 340   | Piazzale San Pio da Pietralcina | da Viale San Pio<br>a ferrovia                                      | 2° |
| 341   | Viale San Pio da Pietralcina    | da Corso Alcide de Gasperi<br>a Piazzale San Pio da Pietralcina     | 2° |
| 342   | Vico Sant'Agata                 | da Via Lionelli<br>a Via Romito                                     | 1° |
| 343   | Via Sant'Agostino               | da Via Mario Pagano<br>a Piazza Giuliano Gradenigo<br>a Via Umberto | 1° |
| 343 a | Via Sant'Agostino               | da Via Umberto<br>a verso C.so M.R.Imbriani                         | 1° |
| 344   | Via Santa Maria                 | da Piazza Gaetano Quercia<br>a Via Mario Pagano                     | 1° |
| 345   | Vico Santa Maria                | da Via Santa Maria (scalinata)<br>a Via San Giorgio                 | 1° |
| 346   | Piazzale Santa Maria di Colonna | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Vialletto Baia del Pescatore   | 1° |
| 347   | Via Sant'Angelo                 | da Superga<br>a Via Duchessa d'Andria                               | 2° |

|     |                                                     |                                                                          |    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 348 | Via Sant'Annibale Maria di Francia                  | da Via Giuseppe de Robertis<br>a SS.378 Trani-Corato                     | 2° |
| 349 | Piazzale Sant'Annibale Maria di Francia             | da Via Sant'Annibale M.di Francia<br>a Viale delle Forze Armate          | 2° |
| 350 | Vico San Toma                                       | da Via Ognissanti<br>a Piazza Nicola Giuseppe Tomaselli                  | 1° |
| 351 | Via e Vicinale Santo Spirito                        | da Via Barletta<br>a Vicinale Gesù e Maria                               | 2° |
| 352 | Via Sarlo Francesco                                 | da Via Andria<br>a Via Francesco Ferrara                                 | 1° |
| 353 | Via Sarno Raffaele<br>(già 18^strada a denominarsi) | da Via Enrico de Nicola<br>a (chiusa)                                    | 2° |
| 354 | Piazza Sarro Domenico                               | da Via Pedaggio Santa Chiara<br>a Via Giovanni Bovio                     | 1° |
| 355 | Via Sasso                                           | da Via Giovanni Bovio<br>a Corso Vittorio Emanuele II<br>a Via Stendardi | 1° |
| 356 | Via Scolanova                                       | da Via Leopardi<br>a Vico Orologio                                       | 1° |
| 357 | Vico Sedile Arcivescovado                           | da Piazza Duomo<br>a Piazza Cesare Battisti                              | 1° |
| 358 | Piazza Sedile San Marco                             | da Via Ognissanti<br>a Via Prologo Arcangelo<br>a Via Banchina al Porto  | 1° |
| 359 | Via Sessa Carlo                                     | da Viale delle Forze Armate<br>a (chiusa)                                | 2° |
| 360 | Via Simone Raguseo                                  | da Via Paolo Emilio<br>a Via Francesco Ferrara                           | 1° |

|     |                            |                                                                            |    |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 361 | Via Sinagoga               | da Via Giovanni Beltrani<br>a Via Scolanova                                | 1° |
| 362 | Viale Spagna               | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Piazzale della Pace                   | 2° |
| 363 | Via Spalato                | da Lungomare Colombo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                    | 1° |
| 364 | Vico Spirito Santo         | da Via Marsala<br>a Via Giovanni Bovio                                     | 1° |
| 365 | Via Statuti Marittimi      | da Via Ognissanti (arco)<br>a molo Sant'Antonio                            | 1° |
| 366 | Vico Statuti Marittimi     | da Via Statuti Marittimi<br>a (chiusa)                                     | 1° |
| 367 | Via Stella Anna Teresa     | da Via Nicola da Trani<br>a Via Papa Giovanni XXIII<br>a Via G.Antonacci   | 1° |
| 368 | Via Stendardi              | da Biagio Moliraro<br>a Via Marsala                                        | 1° |
| 369 | Vico Stendardi             | da Via Badoglio<br>a (chiusa)                                              | 1° |
| 370 | Corso Sturzo don Luigi     | da Piazza Alfredo Albanese<br>a Via Pozzo Piano                            | 2° |
| 371 | Via Superga                | da Piazza Vittime 11 Settembre<br>2001<br>a Sant'Annibale Maria di Francia | 2° |
| 372 | Via Supportino della Conca | da Via Cambio<br>a Via Rampa La Conca                                      | 1° |
| 373 | Via Tarantini Felice       | da Via Andria<br>a Via Nicola Gattola Mondelli                             | 1° |

|     |                                 |                                                                                                                             |    |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 374 | Via Tasselgardo                 | da Piazza Luigi Chiarelli<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                                                                 | 1° |
| 375 | Piazza Teatro                   | da Via Vincenzo Bellini<br>a Via Gioacchino Rossini<br>a Via Mercadante<br>a Via Vincenza Fabiano<br>a Via Vincenzo Bellini | 1° |
| 376 | Vico Templari                   | da Via Ognissanti<br>a Via La Giudea                                                                                        | 1° |
| 377 | Piazza Teresa di Calcutta       | da Viale Germania<br>a Via Jugoslavia                                                                                       | 2° |
| 378 | Via Tevere                      | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Piazza Mariani d'Italia                                                                | 1° |
| 379 | Piazza Tiepolo                  | da Via Statuti Marittimi<br>a Via Tiepolo                                                                                   | 1° |
| 380 | Via Tiepolo                     | da Piazza Tiepolo<br>a Piazza Plebiscito                                                                                    | 1° |
| 381 | Via Tisci Pietro                | da Via Principe Amedeo<br>a Via Ottavio Maino                                                                               | 1° |
| 382 | Vico Tisci Pietro               | da Via Pietro Tisci civ.73<br>a (chiuso da cancello)                                                                        | 1° |
| 383 | Via Togliatti Palmiro           | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Via di Vittorio Giuseppe                                                      | 2° |
| 384 | Via Tolomeo Domenico            | da Via Pozzo Piano<br>a Verso Contrada Turrisana                                                                            | 2° |
| 385 | Piazza Tomaselli Nicola e G.ppe | da Via Annunziata<br>a Vico San Toma                                                                                        | 1° |
| 386 | Via Torino                      | da Via Dalmazia<br>a Via Giotto di Bondone                                                                                  | 1° |

|     |                                 |                                                                                                    |    |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 387 | Via Torrente Antico             | da Corso Matteo Renato Imbriani<br>a Via Sant'Angelo                                               | 2° |
| 388 | Via Trivisani Giovanni Battista | da Vico Vecchia Trani-Corato<br>a (chiusa)                                                         | 2° |
| 389 | Via Trento                      | da Via Dalmazia<br>a Corso Alessandro Manzoni                                                      | 1° |
| 390 | Via Treviso                     | da Via Dalmazia<br>a Via Pola                                                                      | 1° |
| 391 | Piazza Trieste                  | da Molo Santa Lucia<br>a Piazza Sacra Regia Udienza<br>a Via Banchina al Porto<br>a Via Ognissanti | 1° |
| 392 | Via Trombetta avv.Cataldo       | da Corso Alcide de Gasperi<br>a Via Giovanni Falcone                                               | 2° |
| 393 | Via Tufare "delle"              | da Via Giachetti<br>a Via Superga                                                                  | 2° |
| 394 | Largo Turchia                   | Da Via Sant'Angelo<br>a (chiusa)                                                                   | 2° |
| 395 | Via Turrissana                  | da Via Martiri di Palermo<br>a (chiusa)                                                            | 2° |
| 396 | Via Ulivi "degli"               | da Via Sant'Annibale M.di Francia<br>a 69^strada a denominarsi)                                    | 2° |
| 397 | Via Umberto I                   | da Via Andria<br>a Via Andrea Ciardi                                                               | 1° |
| 398 | Vico Umberto I                  | da Via Andrea Ciardi<br>a Via Principe Amedeo                                                      | 1° |
| 399 | Via Ungheria                    | da Via Jugoslavia<br>a Via Cecoslovacchia                                                          | 2° |

|     |                           |                                                                                            |    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 400 | Via Uva Pasquale          | da Via Pozzo Piano<br>a Viale Paolo de Gemmis                                              | 2° |
| 401 | Via Valente Renato        | da Via don Nicola Ragno<br>a Via Francesco Rubini                                          | 1° |
| 402 | Via Valdemaro Vecchi      | da Via Nigrò<br>a Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa                                        | 1° |
| 403 | Via Vecchia Trani-Corato  | da Via Giuseppe di Vittorio<br>a Via Duchessa d'Andria                                     | 2° |
| 404 | Vico Vecchia Trani-Corato | da Via Sant'Annibale M.di Francia<br>a (chiusa)                                            | 2° |
| 405 | Via Vendola Domenico      | da Largo Francesco Petrarca<br>a Via Giovanni Verga                                        | 1° |
| 406 | Via Venezia               | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                                 | 1° |
| 407 | Piazza XX Settembre       | da Corso Cavour<br>a Via Andrea Ciardi<br>da Via Sabotino<br>a Corso Mateo Renato Imbriani | 1° |
| 408 | Via Ventura Anna          | da Via Giorgio La Pira<br>a Piazza Antonio Cezza                                           | 1° |
| 409 | Via Verdi Giuseppe        | da Via Sant'Annibale Maria di<br>Francia<br>a Vicinale San Martino                         | 2° |
| 410 | Via Verga Giovanni        | da Via Nicola Gattola Mondelli<br>a Largo Carlo Goldoni                                    | 1° |
| 411 | Via Vescia Giovanni       | da Via Nicola Gattola Mondelli<br>a Via Carlo Goldoni                                      | 1° |
| 412 | Via Vischi Nicola         | da Via Ognissanti<br>a Via Accetta                                                         | 1° |

|     |                                  |                                                                                       |    |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 413 | Vico Vischi Nicola               | da Via Nicola Vischi<br>a (chiusa)                                                    | 1° |
| 414 | Via Vischi Vincenzo              | da Via Nicola de Roggero<br>a Via Tasselgardo                                         | 1° |
| 415 | Via Vitale Vito                  | da Via Enrico de Nicola<br>a (chiusa)                                                 | 2° |
| 416 | Piazza Vittime dell'11 Settembre | da Via Andria<br>a Via Superga                                                        | 2° |
| 417 | Corso Vittorio Emanuele II       | da Piazza Indipendenza<br>a Corso Matteo Renato Imbriani                              | 1° |
| 418 | Via Vittorio Veneto              | da Via Dalmazia<br>a Corso Alessandro Manzoni<br>e verso Via Istria                   | 2° |
| 419 | Via Zanardelli Giuseppe          | da Via Statuti Marittimi<br>a Piazza della Libertà                                    | 1° |
| 420 | Via Zara                         | da Lungomare Cristoforo Colombo<br>a Via Vittorio Malcangi                            | 1° |
| 421 | Via del Serrone                  | da Viale Russia (cavalcavia) a Via<br>Duchessa d'Andria                               | 2° |
| 422 | Via Guido Malcangi               | da Via Martiri di Palermo<br>a (chiusa) verso Vic.le Moschetto                        | 2° |
| 423 | Piazza Antonio Cezza             | da Via G.C.Gualandi<br>a Via A.Ventura<br>a Via Caposele                              | 1° |
| 424 | Via Rita Levi Montalcini         | da Via Castriosta<br>G.Skandenberg a<br>Verso Via Andria<br>(fiancheggia<br>Ferrovia) | 1° |
| 425 | Via Santa Maria de Mattias       | da Via Sandro<br>Pertini a Via Giorgio<br>Almirante                                   | 2° |

|     |                                     |                                                              |    |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 426 | Largo Don Policarpo Scagliarini     | da Via Sant'Angelo a (chiusa)                                | 2° |
| 427 | Via Giorgio Gaber                   | da Via Tolomeo a Via Paolo Borsellino                        | 2° |
| 428 | Via Torquato Accetto                | da Via Tolomeo a Via Paolo Borsellino                        | 2° |
| 429 | Via Nicola Alianelli                | da Via Romito a Piazza Indipendenza a Via Cristina di Svezia | 1° |
| 430 | Via Prof. Raffaello Piracci         | da Via Alberolongo a Via Capiro I                            | 2° |
| 431 | Via Andrea Gusmai                   | da Via Alberolongo a Via Prof. Raffaello Piracci             | 2° |
| 432 | Via Giuseppe Palmieri               | da Via Capiro I a Via di Valle Luna                          | 2° |
| 433 | Via di Valle Luna                   | da Via Giuseppe Palmieri a tutta Valle Luna                  | 2° |
| 434 | Via Ugo Balducci Riccitelli         | da Via Capiro a Via di Valle Luna                            | 2° |
| 435 | Via Pietro Lettini                  | da Via Ugo Balducci Riccitelli a Contrada Sallustio          | 2° |
| 436 | Via Antonello da Trani              | da Via Ugo Balducci Riccitelli a Vic.le Santa M. di Giano    | 2° |
| 437 | Via di Villa Friuli                 | da Via Sant'Annibale M. di Francia a Via Giuseppe Palmieri   | 2° |
| 438 | Via Giuseppina Baldassarre Tedeschi | da Vic.le vecchia Trani-Corato a via Sant'Annibale (chiusa)  | 2° |

|     |                           |                                                                    |    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 439 | Via dei Carrubi           | da Via dei Gelsi a V.le Santa Dugna o Prov.Bis.-Andria             | 2° |
| 440 | Via degli Azzeruoli       | da Via dei Carrubi a Via dei Mandorli                              | 2° |
| 441 | Via dei Corbezzoli        | da Vicinale San Luca a Via dei Carrubi                             | 2° |
| 442 | Via dei Giuggioli         | da Vicinale San Luca a Via dei Carrubi                             | 2° |
| 443 | Via dei Cotogni           | da Via degli Azzeruoli a Via dei Gelsi (chiusa)                    | 2° |
| 444 | Via Giusy Raspani Dandolo | da Via Antonello da Trani a verso aperta campagna                  | 2° |
| 445 | Via delle Cave            | da Vic.le Vecchia Trani-Bisceglie a Vic.le Vecchia Trani-Bisceglie | 2° |
| 446 | Via Pietro Micheli        | da Via Andria a verso Vic.le Monachelle (chiusa)                   | 2° |
| 447 | Via Lama delle Campane    | da Via Verdi a verso Via Martiri di Palermo                        | 2° |
| 448 | Via Costantino Vitale     | da Via Barletta a verso passaggio a livello km. 604.284            | 2° |
| 449 | Via Tommaso Fiore         | da passaggio a livello km.604.284 a verso la superstrada           | 2° |
| 450 | Via Gesù Maria            | da Via Andria a verso la superstrada ex V.le Crocifisso            | 2° |
| 451 | Via degli Scalpellini     | da Via Tommaso Fiore a verso campagna ex tronco V.le Spirito Santo | 2° |

|     |                               |                                                                              |    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 452 | Via Alvedio                   | da Via Barletta (ex km.1.800)<br>a verso mare                                | 2° |
| 453 | Vicolo dei Finanzieri         | da Via Barletta<br>a Via dei Finanzieri                                      | 2° |
| 454 | Via Madonna della<br>Cappella | da Via Barletta civ.86-88<br>a verso mare (rudere Madonna della<br>Cappella) | 2° |